Allegato D

Convenzione
ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990

tra la Società della Salute Area Pratese e _____ - CIG: _____ e relativo alla struttura denominata _____ per l'accoglienza residenziale di minori – donne sole o con minori – minori stranieri non accompagnati.

L'anno duemilaventisei, il giorno ___ del mese di _____ con il presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società della Salute Area Pratese - C.F. e Partita IVA 01975410976 - con sede legale a Prato in Piazza del Comune n. 2, rappresentata nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS Area Pratese, domiciliata per la carica presso la sede legale della SdS Area Pratese (nel proseguo denominato "SdS");

E

_____ – C.F. _____ e Partita IVA _____ – con sede legale a _____ in Piazza/Via _____ , nella persona del suo legale rappresentante, _____ nato a _____ (___) il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede legale del gestore (nel proseguo denominato "gestore");

Visto:

- art. 118, quarto comma della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale come modalità di esercizio delle funzioni amministrative;
- legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.p.c.m. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- D.P.R.G. 9 gennaio 2018, n. 2/R, Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;
- legge Regionale Toscana 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato";
- Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R di attuazione della legge Regione Toscana 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato;
- legge Regionale Toscana n. 65/2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano";
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore".

Richiamato:
• la deliberazione di Giunta esecutiva n. 10 del 20/04/2026 avente ad oggetto: "Avviso pubblico continuativo per la formazione di un elenco di strutture per l'accoglienza residenziale di minori – donne sole o con minori – minori stranieri non accompagnati. Approvazione linee di indirizzo".
• il Provvedimento del Direttore n° _____ del _____ che approva l'avviso pubblico continuativo per la formazione di un elenco di strutture per l'accoglienza residenziale di minori – donne sole o con minori – minori stranieri non accompagnati;
• il Provvedimento del Direttore n° _____ del _____ di nomina della Commissione di valutazione prevista dall'art. 11 del predetto avviso;
• il Provvedimento del Direttore n° ___ del _____ di approvazione dell'elenco di strutture per l'accoglienza residenziale di minori – donne sole o con minori – minori stranieri non accompagnati;

Dato atto che (GESTORE), con sede legale in _____, Via _____, c.f. _____, P.IVA. _____ ha presentato con Protocollo n. _____ del _____ manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco e conseguentemente, stante il possesso di tutti i requisiti richiesti, è presente nell'elenco suddetto per le seguenti strutture:
a) Comunità a dimensione familiare - art. 21 c.1. lettera g) della L.R. Toscana 41/2005:
(NOME STRUTTURA) con sede in _____, autorizzata con atto n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ e accreditata con Decreto Regione Toscana n. ____ del _____;
b) Gruppo appartamento per adolescenti e giovani - art. 21 c.1. lettera h) della L. R. Toscana 41/2005:
(NOME STRUTTURA) con sede in _____, autorizzata con atto n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ e accreditata con Decreto Regione Toscana n. ____ del _____;
c) Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani - art. 22 c.1. lettera b) della L. R. Toscana 41/2005:
(NOME STRUTTURA) con sede in _____, autorizzata con atto n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ e accreditata con Decreto Regione Toscana n. ____ del _____;
d) Centro di pronta accoglienza per minorenni - art. 21 c.1. lettera e) della L. R. Toscana 41/2005:
(NOME STRUTTURA) con sede in _____, autorizzata con atto n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ e accreditata con Decreto Regione Toscana n. ____ del _____;
e) Case d'accoglienza e gruppi appartamento - art. 21 c. 1 lett. f) della L.R. Toscana n. 41/2005:
(NOME STRUTTURA) con sede in _____, autorizzata con atto n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ e accreditata con Decreto Regione Toscana n. ____ del _____;
f) Comunità di tipo familiare per donne in condizioni di disagio - art. 22 c. 1, l. a) della L.R. Toscana n. 41/2005:
(NOME STRUTTURA) con sede in _____, autorizzata con atto n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ e accreditata con Decreto Regione Toscana n. ____ del _____;
g) Case rifugio per donne vittime di violenza e loro figli e figlie:
(NOME Secretato) indirizzo secretato, autorizzata con atto n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ e accreditata con Decreto Regione Toscana n. ____ del _____;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante della presente convenzione, insieme all'avviso pubblico, agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati,

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e destinatari dell'intervento

La presente convenzione ha per oggetto l'acquisto di servizi a carattere residenziale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, secondo le condizioni di seguito previste.
A tal fine la SdS Area Pratese, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio assistenziali, laddove emerga le necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, si avvale della seguente/seguenti struttura/e:
- ..... gestita da ....., per l'accoglienza di minori, donne sole e/o madri con minori (n.madri_____ / n. donne sole _____e n. Minori_____di età compresa tra i_____ed i_____anni).
Il Gestore si impegna a collaborare con il Servizio Sociale Professionale nella predisposizione dei progetti personalizzati per l'individuazione delle migliori strategie d'intervento nei confronti delle persone accolte.
Ciascuna parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza, come di seguito definite, con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

Art. 2 – Inserimenti in struttura
Il Servizio Sociale Professionale, sulla base della necessità e in ragione della progettualità sul minore / nucleo / donna propone l'ammissione dello stesso/stessi, presso la/le struttura/e di cui all'art. 1.
La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile della struttura di accoglienza che avrà cura di riscontrare la richiesta entro sette giorni dal ricevimento della stessa. La SdS Area Pratese comunicherà al gestore della struttura il periodo di inserimento autorizzato e l'impegno al pagamento della relativa retta anche previo eventuale scambio di lettera commerciale di accordo.
In casi di urgenza, qualora la struttura abbia la disponibilità per la pronta accoglienza, la SdS Area Pratese potrà predisporre un progetto in urgenza concordando un ingresso anticipato.

Art. 3 – Prestazioni garantite all'utente
Il gestore della struttura si impegna ad assicurare ai destinatari, le seguenti prestazioni:
• vitto e alloggio - Il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti: prima colazione, pranzo, merenda e cena, secondo tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L., assicurando la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
• igiene e cura della persona;
• servizio di lavanderia per il vestiario personale, secondo le regole interne della struttura;
• riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
• cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
• interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della struttura;
• adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari ;
• interventi educativi individualizzati rispondenti ai bisogni evolutivi del minore;
• interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;

• uso dei trasporti pubblici urbani;
• partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali (considerando ricompresi gli ingressi a musei, teatri, cinema, piscine e altro);
• fornitura di prodotti per l'igiene personale e la cura della persona;
• fornitura del corredo personale di base al bisogno;
• fornitura del materiale scolastico;
• accompagnamento in vari luoghi in relazione al progetto intervento nell'ambito del territorio di riferimento.
La vita comunitaria dovrà svolgersi nel rispetto del regolamento interno della struttura che verrà consegnato al minore o nucleo madre con figlio o donna al momento dell'ingresso.

Art. 4 - Modulo rinforzato
L'inserimento di un minore con il "modulo rinforzato" avviene su proposta del Servizio Sociale Professionale della SdS Area Pratese competente e del Servizio Sanitario che ha in carico/cura il minore (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e/o Unità funzionale Salute Mentale Adulti e/o Servizio per le dipendenze SerD dell'Azienda Usl Toscana Centro), mediante stipula di apposito accordo scritto tra il Comune di Prato e l'Azienda Sanitaria.
L'accordo viene redatto sulla modulistica predisposta e deve contenere il periodo e l'onere economico relativo e deve essere inoltrato all'U.O. Minori e Famiglie della SdS Area Pratese, successivamente alla sottoscrizione del medesimo da parte della P.O. Professionale competente e del Responsabile dell'Unità Funzionale di riferimento dell'Azienda Usl Toscana Centro.

Art. 5 - Prestazioni aggiuntive
L'Assistente Sociale ha facoltà di disporre, nell'ambito della progettualità condivisa con il minore/la famiglia, la donna e, se presente, l'equipe multiprofessionale, previo accordo con il/la Responsabile Area Minori e Famiglie: tutela e prevenzione e previo nulla osta alla spesa da parte della/del Responsabile U.O. Amministrativa Minori e Famiglia, eventuali prestazioni di supporto educativo individuale aggiuntivo, sulla base del costo orario previsto da CCNL applicato, per:
• accompagnamenti del minore fuori dal territorio comunale per motivi strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al Progetto Quadro Integrato. Ulteriore rimborso potrà essere dato per le spese di vitto dell'educatore ed il viaggio del minore e dell'accompagnatore a fronte della documentazione di spesa;
• assistenza del minore presso gli ospedali durante i ricoveri, dietro autorizzazione del Coordinatore del Servizio Sociale Professionale della SdS Area Pratese;
• interventi di sostegno per particolari problematiche e per periodi definiti (anche nelle delicate fasi dell'inserimento e delle dimissioni);
Inoltre la struttura, in accordo con l'Assistente Sociale, ha facoltà di disporre, nell'ambito della progettualità condivisa con il minore/la famiglia, la donna e, se presente, l'equipe multiprofessionale, previo accordo con la Responsabile Area Minori e Famiglie: tutela e prevenzione e previo nulla osta alla spesa da parte della Responsabile U.O. Amministrativa Minori e Famiglia, e per un valore complessivo massimo del 15% della retta giornaliera rendicontabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
• integrazione al corredo vestiario di base;
• titoli di viaggio per trasporto extraurbano per motivi scolastici, per partecipazione a corsi di formazione, per lo svolgimento di tirocini o apprendistato, per la partecipazione ad attività ludico e/o sportiva;
• la copertura di spese per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno/passaporto;
• per i minori di età superiore ai 14 anni, qualora non provvedano i familiari o il tutore, nell'ambito del Progetto Quadro Integrato e/o in modo concordato con l'Assistente Sociale, l'erogazione di una piccola somma settimanale a titolo di "paghetta", il cui importo non potrà comunque essere superiore a € 10,00 (non rendicontabile ma concordato nel Progetto Quadro);
• la copertura di spese per la partecipazione a corsi scolastici o formativi qualora non siano assicurate con altri contributi da parte del Comune o altro Ente;

• la copertura di spese sanitarie per prestazioni non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale.
L'indennità di trasferta degli operatori che accompagneranno i minori durante le vacanze estive sarà riconosciuta con rendicontazione massima di 2 ore giornaliere ad operatore sulla base del costo orario previsto da CCNL applicato.
I costi sostenuti dalla struttura saranno rimborsati previa presentazione di scontrini e/o fatture in fase di rendicontazione.
Ogni spesa non compresa nella retta e non preventivamente autorizzata dall'ufficio amministrativo della SdS non verrà riconosciuta.

Art. 6 - Dimissioni
Le dimissioni dalla struttura avvengono alla conclusione del periodo di inserimento autorizzato ai sensi dell'art.2, salvo eventuali proroghe.
Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto, il minore/il nucleo/la donna può essere dimesso/a previa valutazione congiunta dell'Assistente Sociale titolare e, se presente, dell'equipe multiprofessionale, previo accordo con la Responsabile Area Minori e Famiglie: tutela e prevenzione.
In nessun caso il Responsabile della struttura può procedere autonomamente alle dimissioni del minore, del nucleo, della donna ovvero al suo allontanamento dalla struttura.
In caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale, il Responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione alle Forze dell'Ordine e al Servizio Sociale Professionale competente.

Art. 7 - Tavolo di Concertazione Permanente
La SdS Area Pratese e i gestori dei servizi residenziali convenzionati costituiscono un "Tavolo di Concertazione Permanente".
Il Tavolo si riunirà con periodicità almeno semestrale, in giorni, orari e con un ordine del giorno che la SdS concorderà con i partecipanti comunicandoli con adeguato anticipo rispetto alla data dell'incontro.
Ciascuna struttura convenzionata farà proprie le decisioni di natura organizzativa e operativa concordate dal Tavolo.

Art. 8 - Conservazione del posto nelle strutture residenziali
In caso di assenza, l'ospite ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti motivi:
- necessità di cure presso gli ospedali;
- rientro in famiglia, vacanze o festività (massimo quindici giorni nel periodo di inserimento autorizzato);
- allontanamento non concordato o fuga (solamente per i primi tre giorni).

È considerato assente l'utente rispetto al quale non viene erogato nessun servizio elencato al precedente art. 3 da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (h 0/24).
Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dalla Struttura all'Assistente Sociale case manager e alla U.O. Amministrativa Minori e Famiglie, la struttura percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.

Art. 9 - Tutela della salute
I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale.
Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.

Art. 10 - Personale
Il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore responsabile della struttura, con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, nonché di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti. Garantisce, inoltre, la sostituzione

tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso e il necessario aggiornamento professionale.
Il Gestore:
- si impegna ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e a osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
- risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
- nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla SdS a qualsiasi titolo.
- sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di eventuali volontari e dei danni causati a terzi, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della SdS e dei Comuni Soci.
- si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa.
Il personale dipendente dovrà possedere tutte le qualifiche professionali, anche equipollenti, previste dalla legge e dalla normativa regionale in materia e il gestore si impegna a comunicare alla SdS le variazioni delle figure inviando il curriculum vitae del nuovo personale assunto.
Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572, 574bis, 591 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 n. 66, dalla legge 01.10.2012 n. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 . Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.
Il gestore può avvalersi altresì di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. Dette figure non sostituiscono le figure professionali previste.

Art. 11 - Documentazione
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - G.D.P.R.) il gestore della struttura cura il trattamento dei dati e della documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare, conserva, garantendone i livelli di sicurezza, la documentazione riguardante:

1. Il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla struttura, utile alla memoria del servizio;
2. I dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
3. Il percorso personale di ogni soggetto ospitato (Cartella Personale) con particolare riferimento a: documentazione d'ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria);

4. I Verbali delle riunioni;
5. Le registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
6. Il Progetto Educativo Individuale e suoi aggiornamenti;
7. Le Registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
8. Le annotazioni sull'attività (Diario giornaliero);
9. I Verbali delle riunioni interne dell' Equipe educativa ;
10. Il registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.

Art.12 - Corrispettivo economico

La SdS corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera per ogni giornata di presenza, che si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti, nessuno escluso, di cui alla presente convenzione, pari ad € _____ per la struttura _____

Per giornata di presenza si intende la permanenza del minore/donna nella struttura per l'intera giornata di 24 ore. Nella determinazione delle presenze non dovrà essere conteggiato il giorno di ingresso in comunità e/o di rientro nella struttura (da permesso, ricovero o per altre motivazioni) mentre dovrà essere contabilizzato il giorno di uscita.

La SdS provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione nei termini di legge (60 giorni) a seguito di ricevimento delle fatture/rendicontazioni/altra richiesta equivalente di pagamento previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie.

Nell'ambito dei rapporti economico/finanziari il gestore si obbliga a rispettare quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire che su tutta la documentazione relativa alle attività di propria competenza siano riportato il CIG della convenzione.

Con il corrispettivo di cui al presente articolo il Gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni ingiustificate durante il periodo di durata naturale del contratto.

Art. 13 - Qualità ed efficienza – monitoraggio delle attività

Il gestore, affinché i progetti di accoglienza rispondano a criteri di qualità tecnica e sociale, volti ad assicurare l'efficacia della prestazione e la piena soddisfazione delle esigenze delle persone, si impegna a garantire:

- la presa in carico della persona che potrà avvenire dopo l'accertamento della idoneità sanitaria necessaria per garantire la convivenza tra gli ospiti della struttura;
- la preparazione del personale volontario e dipendente, affinché sia prestata opportuna attenzione e cura verso le persone accolte;
- la sostituzione, nei casi ritenuti necessari, del personale impegnato con altro personale idoneo previo confronto tra le parti;
- la formazione periodica del personale volontario e dipendente impegnato nelle attività.

I dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano pena la risoluzione della convenzione, ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute Area Pratese e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, nella consapevolezza che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale è valutabile dai Responsabili ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto.
L'Amministrazione, per il tramite della parte professionale, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal Soggetto attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del gestore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il gestore assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegna ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG: _____.

Art 15 - Ruoli e funzioni del soggetto gestore
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione il gestore si impegna a:
• porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. _____ della legge Regionale n. 41/2005 e all'Accreditamento ex Lege Regione Toscana n. 82/2009 della struttura _____ ubicato in _____ in loro possesso;
• riconoscere e condividere gli obiettivi fissati nella presente convenzione;
• garantire la disponibilità del proprio personale, volontario o dipendente, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;
• assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione del proprio personale, volontario o dipendente, per gli interventi oggetto della Convenzione;
• è tenuto ad attivare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente progetto, di durata non inferiore alla durata della Convenzione, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza:
• deve prevedere € 1.000.000 massimali RCT per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per annualità; RCO con € 1.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
• deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
• deve prevedere la tutela dei minori, donne sole o con minori, giovani adulti ospiti delle strutture residenziali sopra elencate a copertura degli infortuni subiti dagli stessi e dei danni subiti o procurati dagli stessi sia all'interno che all'esterno della struttura;
• deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
• deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
• devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
• deve essere considerato terzo la SdS, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

• deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Le polizze devono essere stipulate sollevando SdS da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione;
• svolgere l'attività di cui alla presente Convenzione e conformarla a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, inclusi gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli derivanti dalle norme in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica;
• garantire che il rapporto con l'eventuale personale dipendente impiegato nelle attività della presente Convenzione venga regolato dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
• garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite ai beneficiari e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dei dati;
• nominare un referente per l'attuazione del progetto nella persona di _____ che avrà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività e avrà il compito di riferire sullo svolgimento delle stesse attraverso incontri periodici con il Servizio Sociale Professionale e con la componente amministrativa, ove necessario;
Il personale della struttura, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti di SdS e risponde del proprio operato esclusivamente all'organizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art 16 - Trattamento dei dati e privacy
Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale della Società della Salute in persona del Presidente pro tempore.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Lorena Paganelli, la quale, in forza della disposizione del Presidente n. 1 del 28/06/2023, nomina quale responsabile esterno del trattamento il legale rappresentante dell'Ente gestore.
La presente nomina ha valore fino a espressa revoca del responsabile del trattamento e decadrà alla scadenza del presente contratto. Il gestore si obbliga, ai sensi dell'art. 29 del GDPR 2016/679, a istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento e fornite dal Titolare stesso, fornendo le istruzioni operative compreso gli obblighi inerenti le misure di sicurezza.
Il gestore si obbliga altresì: 1) a non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare; 2) a tenere, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali; 3) a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
Il Responsabile del trattamento in sede di raccolta dei dati personali è tenuto al rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679.
Il Responsabile esterno deve supportare la Società della Salute con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; deve inoltre assistere l'Amministrazione con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dei titolari del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
Al termine della Convenzione, secondo le indicazioni del titolare del trattamento, il responsabile dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali trattati per conto della Società della Salute.
Il responsabile deve assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati di cui alla presente Convenzione.
Il responsabile dichiara di avere ricevuto istruzioni scritte in merito alle modalità di comunicazione delle violazioni dei dati personali (c.d data breach), comunicazione da effettuarsi immediatamente senza giustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Gli addetti, volontari e dipendenti, sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.
I dati comunicati:
a) non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo che per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
b) debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento;
c) possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente Convenzione;
d) debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;
e) debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento UE 679/2016.

Art. 17 - Inadempienze e recesso
La SdS procede alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al gestore interessato.
Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze del gestore devono essere comunicate per iscritto dalla SdS fissando il termine entro di 10 giorni entro il quale il gestore dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni.
Nel caso che non pervengano le controdeduzioni o nel caso non siano idonee a giustificare l'inadempienza, SdS applicherà le seguenti sanzioni:

Tipologia di inadempimento	***Sanzione pecuniaria (per ogni giorni di ritardo)***
Disservizi dovuti ai comportamenti impropri del personale volontario o dipendente	1.000 €
Violazione di una delle disposizioni in materia di personale dipendente	250 €
Violazione di una delle disposizioni in materia di privacy	250 €
Mancata stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione	500 €
Cessazione , sospensione ingiustificata e non autorizzata dell'intervento o modifica sostanziale delle attività	250 €
Personale non adeguatamente formato al ruolo	100€

Gli importi addebitati a titolo di sanzione sono recuperati, se possibile, mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa.
Nel caso il gestore non provveda ad adeguarsi alle richieste di SdS rispetto a situazioni di inadempimento e nel perdurare di violazioni degli obblighi che il presente atto pone a carico del gestore o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento dell'intervento, la SdS ha la facoltà di recedere dalla Convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata al gestore a mezzo pec.
Per SdS sono validi motivi di recesso dalla Convenzione:
a) decadenza dall'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento di cui alla Legge Regione Toscana n. 41/2005;
b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'Avviso;
c) inadempimenti gravi della presente Convenzione;
d) attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli Enti Consorziati in SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'Ente Partner;
e) mancata comunicazione a SdS e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori dell'Ente Partner;
f) reiterata assenza di DURC regolare;
g) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;

h) nei confronti del Ente Partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti Pubblici;
i) nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi nei confronti di soggetti destinatari dell'intervento o comunque verso minori e famiglie che usufruiscono di servizi del gestore;
j) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il gestore potrà recedere dal presente atto con un preavviso di almeno sei mesi a mezzo pec inviata alla SdS. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza del presente atto.
E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla SdS.

Art. 18 – Durata, sospensione ed eventuale rinnovo
La presente convenzione ha durata fino al _____
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate, affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.
La convenzione potrà essere rinnovata periodicamente, con provvedimento del Direttore della SdS Area Pratese, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.
Il rinnovo è disposto agli stessi patti e condizioni, prevedendo l'aggiornamento del corrispettivo sulla base dell'indice ISTAT - FOI, qualora richiesto.
I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutuate esigenze organizzative e gestionali, introduzione di nuove norme e/o procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie della SdS Area Pratese.

Art. 19 - Controversie e rinvio
Le parti risolvono le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, ispirandosi ai principi della leale collaborazione e cooperazione, correttezza e buona fede. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Prato.
Per tutto quanto qui non disciplinato si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Art. 20 - Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di bollo
La presente Convenzione non è soggetta a imposta di bollo ed è registrato solo in caso d'uso.
In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per _____

Per la SdS Area Pratese, Dott.ssa Lorena Paganelli